



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA NR 65 DEL 14/08/2018

Oggetto : Parcheggio riservato ai residenti, affittuari e possessori di immobile del centro storico

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza nr. 39 del 01/06/2018 è stata istituita l'isola pedonale urbana nel centro storico con decorrenza dal 01 Giugno al 15 Settembre di ogni anno dalle ore 19,00 alle ore 02,00 ed è stata vietata in modo permanente la sosta dal 01 Giugno al 15 Settembre di ogni anno in Piazza Marina, Piazza Umberto e nelle vie nella stessa elencate;

CONSIDERATO inoltre che i residenti, gli affittuari e i proprietari di case non residenti, del centro storico, per effetto dell'istituzione dell'isola pedonale e del divieto di sosta permanente lamentano uno stato di disagio richiedendo l'adozione di provvedimenti finalizzati all'ottenimento di agevolazioni alla sosta;

DATO ATTO che a tal fine con Delibera di Giunta Comunale nr.57 del 18/07/2018 sono state individuate, nelle sottoelencate vie del centro storico delle aree, delimitandole con appositi stalli secondo segnaletica stradale;

Via Trapani, P.zza Trapani, via Catania lato civici dispari tratto compreso tra la via XXIV Giugno e la via Ragusa e via Capitanerie di Porto, lato ex campo sportivo ai residenti, ove consentire la sosta gratuita ai residenti, affittuari e proprietari di case non residenti del centro storico ricadenti nelle seguenti vie: Via Vitt. Emanuele dall'incrocio via Solferino all'incrocio P.zza Umberto, P.zza Umberto, Cortile Gentile, via Manzoni, via Savio, via Marina, via Belvedere, via Enna, via Marco Polo, via Messina, via Siracusa, via S.Pellico, via Ragusa, P.zza Solferino, via Catania tratto compreso tra la via XXIV Giugno via Ragusa, Scalo alaggio barche, via Capitanerie di Porto e via Trapani.

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.:495 del 16.12.1992;

VISTA la legge 24.11.1981 nr.689;

VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;

VISTA la legge Regionale 48/91;

ORDINA

Per le superiori motivazioni che si intendono qui integralmente trascritte

1. Istituire nelle seguenti vie cittadine del centro storico, all'uopo individuate, aree da riservare alla sosta gratuita, dal 01 Giugno al 15 Settembre di ogni anno, esclusivamente ai residenti, affittuari e proprietari di case non residenti, la cui abitazione ricade all'interno del perimetro delimitato che va a valle della via XXIV Giugno nel tratto compreso tra la via Capitanerie di Porto e la via Catania, con delimitazione di appositi stalli e segnaletica stradale posizionata (stalli di colore giallo);
2. Istituire pertanto il divieto di sosta con esclusione dei mezzi autorizzati nella seguenti vie:
Via Ragusa lato numeri pari dall'incrocio della via Pitre all'incrocio con la via Catania;
Via Ragusa lato numeri dispari dall'incrocio della via Catania all'incrocio con la via S. Pellico;

Via catania lato civici dispari dall'incrocio della via XXIV Giugno all'incrocio con la via Ragusa;

Via Silvio Pellico lato numeri Dispari dall'incrocio della via Ragusa all'incrocio con la via Vitt. Emanuele;

Via Silvio Pellico lato numeri Pari dall'incrocio della via Vittorio Emanuele alla Piazza Solferino;

Via Trapani dal civico 50 al civico 40;

Via Trapani dal Civico 23 alla Piazza Trapani;

Via Trapani Tratto centrale inteso Zona A. riservato ai residenti di Via Trapani;

Via Capitanerie di Porto dall' incrocio della via XXIV Giugno fino all' altezza scalinata mercato del pesce lato Palermo;

3. All'interno delle aree di sosta riservate potranno sostare :

- ✓ Veicoli per i servizi religiosi ;
- ✓ Veicoli autorizzati, immatricolati a residenti ;
- ✓ Veicoli autorizzati, immatricolati in uso a non residenti, in quanto proprietari di immobili ubicati all'interno del centro storico,
- ✓ Veicoli autorizzati, in uso ai locatari;
- ✓ Veicoli delle forze dell'ordine , VV.FF. , di servizio di enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio;
- ✓ Veicoli autorizzati, immatricolati o in uso a titolari di attività di somministrazione, commerciali, artigianali;
- ✓ Veicoli autorizzati; immatricolati a titolari di attività artigianali, ditte fornitrici e/o di trasporto, rappresentanti, per operazioni di carico /scarico o interventi tecnici limitatamente al periodo per effettuare le operazioni ;
- ✓ Veicoli al servizio dei disabili muniti dello speciale contrassegno.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comando di P.M. a seguito di comprovato possesso dei necessari requisiti e dietro il pagamento di €.5,00, (contributo Spese amministrative)

5. Stabilirsi che l'autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale ha validità di anni uno;

Ai fini del rilascio della Autorizzazione l'interessato dovrà avanzare istanza presso il Comando di Polizia Municipale, allegando alla domanda apposita autocertificazione nelle forme di legge nella quale dichiarare:

- a) Di essere residente ,e/o affittuario e/o proprietario di casa nel centro storico ;
- b) Di essere titolare di patente di guida e di avere la disponibilità di un automezzo per il quale richiede l'autorizzazione;
- c) La targa, la marca e il modello dell'automezzo per il quale richiede l'autorizzazione;
- d) Di non possedere garage o posto auto nella zona e/o nelle immediate vicinanze;
- e) Di non avere richiesto altra analoga autorizzazione per sé o per i familiari componenti il nucleo familiare;
- f) Che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha avanzato analoga richiesta di autorizzazione;
- g) La composizione del nucleo familiare;

Stabilirsi che agli affittuari e ai possessori di casa non residenti ,del centro storico, sarà rilasciata l'autorizzazione alla sosta per una sola autovettura;

La Presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comune.trappeto.pa.it

La Polizia Municipale , i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza;

La presente entra in vigore dopo l'apposizione della segnaletica.

DISPONE

Che L'Ufficio Tecnico Comunale predisponga la collocazione della segnaletica stradale secondo le disposizioni della presente Ordinanza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.d.S. , nonché ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 06 dicembre 1971, n. 1034 , o in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
Santo Cosentino